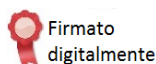


Pubblicato il 09/10/2026



N. 05621/ 2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 08904/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2026, proposto da
Andrea Actis, Anna Aidala, Matteo Aidala, Vito Alfano, Giulia Amato, Luca Amato,
Stefano Aniballi, Tiziano Anzalone, Benedetta Arispici, Louise Armani, John Mark
Balasuriya Arachilage Perera, Francesca Barbero, Federica Barbiero, Giulio Barbui,
Michele Baster, Niccolò Bavastro, Alice Bellini, Marco Bellomare, Alessandra
Bertozzi, Michele Bianchi, Virginia Bianchi, Magdalena Barbara Bieniak, Gaetano
Bonasera, Benedetta Bonato, Emanuela Bonetti, Salvatore Boscaino, Caterina Bressi,
Maria Chiara Bus, Claudia Caccia, Daniele Calabria, Giacomo Calandra
Sebastianella, Giulia Calcagnile, Antonio Calvo, Gaia Campanelli, Benedetta
Cancelli, Gaia Cantiello, Miriam Capicotto, Christian Cappello, Riccardo Caputo,
Elisa Carfora, Antonio Carluccio, Erik Decio Carnevali, Francesco Castaldo Tuccillo,
Fabio Cataneo, Chiara Cernuto, Carolina Cerullo, Irene Checchi, Francesco Chiti,
Alessandro Cicale, Chiara Cimmino, Giacomo Cirillo, Carmen Civilla, Martina Colli,
Antonio Gennaro Consorti, Edoardo Contini, Giacomo Coppola, Gabriele Cordioli,

Francesca Corona, Albert Felix Cosnita, Camilla Costa, Giovanni Cotroneo, Martina D'ineau, Francesco Maria Dambrosio, Sara Vanessa Dancuta, Emilio De Giorgi, Francesca De Luca, Miriam De Michele, Chiara De Nipoti, Chiara De Stefano, Fabiana De Stefano, Claudia Del Ferraro, Simone Di Fonzo, Erica Di Paola, Ginevra Di Ronza, Alessio Di Vincenzo, Artur Filipe Dinis Dias, Gabriele Orazio Emma, Martina Fabbri, Monika Fabrizi, Filippo Facchinetti, Margherita Falcomer, Luigi Falcone, Donato Fanara, Valeria Grazia Farella, Gabriele Farruggia, Alessia Fazio, Paolo Felaco, Benedetta Ferrari, Francesco Filabozzi, Ilaria Filoni, Federico Finetti, Mattia Fioravanti, Laura Fiorentino, Giulio Fiorini, Martina Focarelli, Beatrice Forato, Giada Forte, Matteo Carmelo Foti, Mario Rosario Frasca, Carlo Frattina, Sara Frigerio, Marta Gallotti, Riccardo Galluzzo, Alberto Garetto, Francesco Garro, Francesca Gemelli, Andrea Gennari, Valeria Gentile, Maurizio Vito Maria Gigliano, Marta Ginosi, Francesco Giovia, Beatrice Giuffrè, Valentina Gozzer, Leon Wahid Gramss, Francesca Granata, Brenda Benedetta Grasso, Alessandra Greco, Alessandra Valentina Hitaj, Azzurra Ibba, Benito Davide Iorio, Karim Jaradat, Sagid Karamat, Anton Kobets, Jacopo Kowalczyk, Niccolò La Spada, Fabio Lamberti, Andrea Landi, Miriam Lasala, Christopher Lecce, Lorenzo Lerro, Elio Saverio Liardo, Vittoria Ligabò, Martino Lightwood, Luca Limongelli, Sara Lombardi, Giulia Longobardo, Giuseppina Macaione, Carlotta Macchia, Alessandro Malacasa, Alice Malaguzzi, Alessandra Malandrucolo, Alfredo Malignaggi, Ciro Manna, Francesca Mantovan, Daniele Marano, Aurora Marchionni, Ludovica Marmo, Alessio Marrucci, Matteo Mastropietro, Andrea Mazzoli, Matteo Michieletto, Martina Migliari, Silvia Mirabile, Giovanni Mocchi, Lorenzo Molinari, Stefano Monaco, Sofia Morabito, Lorenzo Moretti, Martina Muserra, Martina Nardulli, Gaia Obertini, Camilla Pacetti, Daniele Pagnoni, Alba Palescandolo, Benedetta Palmarini, Martina Palomba, Ilaria Pandolfi, Angelo Paratore, Giulio Parenti, Marica Pascarella, Matteo Paterno, Edoardo Pau, Anna Pedagna, Augusto Pellegrini, Valeria Pellegrino, Valeria Pellicelli, Eva

Petrocelli, Federico Pin, Fabio Pinna, Riccardo Pirisino, Ludovico Demiro Pistone, Marco Pizzino, Nilo Pol, Erika Pollastro, Dario Previtali, Francesco Prinetti, Vincenzo Quinci, Matteo Quintiliani, Teseo Rabuano, Luca Raccagni, Alessandro Rampazzo, Roberta Ramundo, Viviana Randazzo, Giuliana Rea, Giacomo Maria Reali, Lorenzo Reginato, Melissa Riccadonna, Antonino Orazio Rizza, Marianna Rizzo, Lorenzo Roncarati, Greta Ronconi, Maria Rossello, Daniele Rossi, Sara Rossi, Federico Rossi, Francesca Federica Rumore, Myriam Salvaggio, Matteo Salvemini, Claudia Sarti, Agostino Savastano, Paolo Saviano, Arianna Scarone, Davide Schena, Gianluca Selmo, Vania Selvaggio, Livio Serafinelli, Michele Sgoifo, Veronica Smriglio, Carola Squeri, Massimiliano Standoli, Alessandra Stefano, Giulio Strano, Elena Tenconi, Emanuele Tesoriere, Silvia Torcello, Letizia Clelia Turi, Alessandra Ucciero, Roberta Ulietti, Clemente Vacca, Carlo Vaghi, Michele Vietri, Alessandro Vio, Claudio Virno Lamberti, Giovanni Pio Volonnino, Marta Volpe, Armando Zambetta, Marcello Zanella, Paolo Zanini, Carlo Zappalà Asmundo, Marco Zender, Nicandro Zullo, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Santini, con domicilio digitale come in atti;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Muhammad Ali Muslimani, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Alessandra Pizzillo, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Pizzillo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come in atti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21.05.2026 che ha indetto il concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026;
- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi, di approvazione della graduatoria relativa al predetto concorso;
- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi, di assegnazione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato che:

- i ricorrenti hanno partecipato al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026 e contestano la valutazione del quesito n. 34, identificato dal codice SSM20261114, avente ad oggetto la profilassi antitromboembolica da suggerire a una donna di trent'anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante del fattore V di Leiden;
- per tale quesito è stata indicata come corretta la risposta «eparina a basso peso molecolare dopo il parto», mentre i ricorrenti hanno selezionato la risposta «nessuna profilassi», che assumono essere quella scientificamente corretta;
- i ricorrenti chiedono, in via principale, l'attribuzione di ulteriori 1,25 punti ciascuno, corrispondenti all'eliminazione della penalizzazione di 0,25 punti applicata per la risposta ritenuta errata e all'attribuzione di un punto per la risposta asseritamente corretta;
- a sostegno del ricorso richiamano diverse linee guida nazionali e internazionali e producono consulenze tecniche secondo le quali, in assenza di precedenti eventi tromboembolici e di ulteriori fattori di rischio, l'eterozigosi isolata per il fattore V di Leiden non giustificerebbe una profilassi farmacologica routinaria, neppure nel periodo successivo al parto;
- le Amministrazioni intime si sono costituite in giudizio con atto di mera forma, senza depositare il verbale della Commissione nazionale recante la validazione o

l'eventuale riesame del quesito contestato né la documentazione tecnico-scientifica posta a fondamento dell'individuazione della risposta ritenuta corretta;

- la documentazione attualmente acquisita al giudizio non consente, pertanto, di ricostruire le ragioni della scelta compiuta dalla Commissione né di individuare le linee guida espressamente richiamate nel testo del quesito e assunte quale parametro per la determinazione della risposta corretta;

- si rende, conseguentemente, necessario, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, disporre incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto, pertanto, di ordinare al Ministero dell'università e della ricerca di depositare in giudizio, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza:

a) una circostanziata e documentata relazione che, in specifica considerazione delle censure dedotte dai ricorrenti, chiarisca le ragioni tecnico-scientifiche per le quali la risposta «eparina a basso peso molecolare dopo il parto» è stata individuata come l'unica risposta corretta al quesito n. 34;

b) l'indicazione puntuale delle «linee-guida» espressamente richiamate nel testo del quesito e assunte a fondamento della risposta individuata come corretta, con deposito del relativo testo o della pertinente documentazione;

c) i verbali della Commissione nazionale e ogni altro atto concernente la predisposizione, la validazione e l'eventuale successivo riesame del quesito contestato, comprese le determinazioni assunte a seguito delle segnalazioni formulate dai candidati;

d) ogni ulteriore documento o elemento istruttorio utilizzato dalla Commissione ai fini della conferma della correttezza e dell'univocità del quesito e della relativa risposta;

Ritenuto, infine, di rinviare, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026;

Ritenuto, altresì, opportuno, ai fini della sollecita prosecuzione del giudizio, ordinare

alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nell'avversata graduatoria unica di merito nominativa nazionale, autorizzando a tal fine la notificazione del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, «una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva» non tanto nell'identificare i nominativi dei controinteressati, quanto nel procedere alla notificazione nelle forme ordinarie, che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe «sommamente difficile» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante pubblicazione degli elementi necessari a tal fine sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, con le modalità di seguito indicate;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere:

- l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso;
- i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intime;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati inclusi nella graduatoria nazionale le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la quale è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

Il Ministero dell'università e della ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna da parte della parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati – il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della

presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi;

L'Amministrazione resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione nella quale sia specificata la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito, reperibile in un'apposita sezione denominata «Atti di notifica»;
- dovrà curare che nella home page del proprio sito sia inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi;

Ritenuto di dover disporre, inoltre, che:

- le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, a pena di improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- la parte ricorrente provveda preventivamente a versare all'Amministrazione, secondo le modalità da questa comunicate, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito istituzionale;

Ritenuto che le predette modalità debbano essere osservate anche per la notificazione per pubblici proclami degli eventuali motivi aggiunti successivamente proposti, sin da ora autorizzata, con onere per la parte ricorrente di presentare la relativa richiesta

all'Amministrazione entro dieci giorni dal deposito degli stessi e di depositare la prova del compimento degli adempimenti prescritti entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- ordina al Ministero dell'Università e della Ricerca di provvedere agli incombenti istruttori indicati in motivazione, nel termine ivi stabilito;
- rinvia, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026;
- ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO